



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9761 del 2015, proposto da:

Associazione "via Petroni e Dintorni", Alemagna Pietro Maria, Borelli Gianni, Bruno Silvia, Calori Paolo, Chiarini Doriana, Cristini Giuliana, Fedrigo Riccardo, Folegatti Loris, Imperatrice Mauro, Landi Arnaldo, Lelli Marilena, Malossi Patrizia, Marziani Alba, Mastrodicasa Maria Angela, Mauro Carlo, Pistani Alessandra, Romeo Serenella, Silvestro Nadia, Sisti Davide, Sisti Giuseppe, Valla Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Tomanelli, Marina Petrolo, con domicilio eletto presso Marina Petrolo in Roma, Via Dardanelli, n. 46;

contro

Comune di Bologna, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini, Giulia Carestia, Giorgio Stella Richter, con domicilio eletto presso Giorgio Stella Richter in Roma, Via Orti della Farnesina, n. 126; Consorzio Volontario Enjoy Bologna, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Giulia Roversi Monaco, Giacomo Matteoni, Maria Maddalena Giungato, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Liegi, n. 32; Soha Srl;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, n. 293/2015, resa tra le parti, concernente disciplina orari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato alimentari e dei laboratori alimentari situati nella c.d. zona universitaria.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bologna e di Consorzio Volontario Enjoy Bologna;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Marina Petrolo, Antonella Trentini, Maria Maddalena Giungato.

Considerato che l'appello in esame merita di essere accolto, risultando sussistente il *funus boni juris* nella misura in cui l'atto impugnato viene denunciato di intrinseca contraddittorietà ed illogicità, stante le modalità di ottenimento della deroga alle prescrizioni orarie ordinate dall'ordinanza sindacale, grazie alla sottoscrizione di contratti collaborazione il cui contenuto non pare fronteggiare adeguatamente la situazione emergenziale posta in premessa dell'atto sindacale.

Rilevato che risulta sussistente anche il *periculum in mora* in ragione degli interessi sensibili coinvolti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 9761/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)